

Boiso Gian Maria in base ai capi *b*) e *d*) della presente sentenza;

d) condanna Dardani Bruno e la Giornalisti e Poligrafici società cooperativa a responsabilità limitata, in solido, al pagamento in favore di Boiso Gian Maria delle spese di causa che si liquidano in complessive L. 1.399.900 di cui L. 37.900 per spese, L. 302.000 per competenze e L. 1.060.000 per onorari di avvocato;

e) compensa per metà le spese di causa tra Dardani Bruno e la Giornalisti e Poligrafici, società a responsabilità limitata, ponendo la residua metà a carico della medesima, che condanna al pagamento in favore di Dardani Bruno della somma complessiva di L. 223.617, di cui L. 12.950 (50% di 25.900 e cioè di un terzo di 77.700) per spese, L. 35.667 (50% di 71.334 e cioè di 1/3 di 214.000) per competenze e L. 175.000 (50% di 350.000 e cioè di 1/3 di 1.050.000) per onorari di avvocato;

f) ordina la pubblicazione a carico solidale dei convenuti, con le modalità di cui in motivazione e sul *Corriere Mercantile*, dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza nel termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della medesima.

TRIBUNALE MILANO

11 SETTEMBRE 1986

PRESIDENTE:

ESPOSITO

ESTENSORE:

BICHI

PARTI:

DODDOLI

(*Avv. Tosi*)

MONTANELLI

(*Avv. D'Aiello*)

Danni civili • Lesione della reputazione • Col mezzo della stampa • Valutazione equitativa • Criteri • Diffusione dello stampato e gravità del fatto.

Nella liquidazione in via equitativa del danno subito per lesione della reputazione a seguito di un articolo di contenuto diffamatorio vanno assunti quali criteri di valutazione la diffusione dello stampato (nella specie: quotidiano nazionale) e la gravità del fatto (nella specie: diffamazione generica meno lesiva della diffamazione specifica). (Nel caso il Tribunale ha liquidato la somma di L. 10.000.000).

* V. la nota di richiami a Trib. Genova 24 ottobre 1986, *retro*, p. 239.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 18 aprile 1984 Luciano Doddoli conveniva in giudizio Indro Montanelli, chiedendo la liquidazione dei danni (e la condanna al pagamento da parte del convenuto) subito a seguito dalla pubblicazione su « Il Giornale Nuovo » del 29 gennaio 1977 di un articolo di carattere diffamatorio. Esponeva che il convenuto era stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata dal Tribunale di Milano, che, rinviando la liquidazione del danno in sede civile, aveva assegnato una provvisoria di L. 2.000.000. In sede di appello la Corte dichiarava l'estinzione del reato per amnistia, qualificandolo quale diffamazione semplice, confermando la condanna al risarcimento dei danni. Il ricorso per Cassazione era, infine, respinto.

Costituitosi ritualmente, il convenuto resisteva assumendo che il danno era stato interamente ristorato con la somma di L. 2.000.000.

Precisate le conclusioni, così come riportato all'epigrafe, la causa giunge in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il Collegio è chiamato essenzialmente a determinare in via equitativa i danni derivanti dall'illecito accertato a carico di Indro Montanelli in sede penale: indagine cui è estranea ogni valutazione su quelle ulteriori attività diffamatorie poste in essere da altri soggetti, estranei alla presente causa, così come rilevato dal G.I. con ordinanza 23 novembre 1984.

Deve rilevarsi come l'articolo a firma del convenuto concreta un attacco alla personalità del Doddoli (all'epoca collaboratore della RAI TV, e di varie riviste e giornali, v. testimonianze assunte) particolarmente intenso: in poche righe lo stesso viene qualificato quale manipolatore dell'opinione pubblica, truffatore, partecipe di un « officina di falsi » e questo in seguito alla trasmissione di un servizio televisivo che aveva curato.

Non può dubitarsi come una simile diffamazione, in un giornale quotidiano di larga diffusione, costituisca un fatto lesivo della personalità dell'attore particolarmente grave: il prestigio, la reputazione professionale del giornalista, la stessa dimensione morale dell'uomo sono negati e vilipesi.

Ciò premesso, venendo alla liquidazione equitativa del danno, tenendo conto della gravità dell'offesa e del livello di diffusione nazionale del quotidiano, appare senz'altro insufficiente limitarne la misura nell'ambito della provvisoria. D'altra parte, la stessa somma indicata dall'attore (50 milioni) appare eccessiva ove si consideri che siano in presenza di una diffamazione generica che ha una minore potenzialità lesiva rispetto alle ipotesi di diffamazione specifica cui lo stesso attore fa riferimento, in via esemplificativa, richiamando altri casi giudicati da questo Tribunale.

Sulla base di tali considerazioni ritiene il Collegio di dover individuare nella somma di L. 10.000.000, in moneta attuale, la misura del risarcimento, previa detrazione della già versata provvisoria. Sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali dal dì del fatto e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di pubblicazione della sentenza, trattandosi di obbligazione risarcitoria da delitto.

Dovrà disporsi la pubblicazione della sentenza quale forma di risarcimento in forma specifica così come indicato in dispositivo.

Alla soccombenza segue l'obbligo della rifusione delle spese di causa che si liquidano in L. 2.483.860, di cui L. 129.860 per spese e L. 654.000 per diritti.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda:

a) condanna il convenuto al pagamento, quale risarcimento del danno in favore dell'attore, della somma di L. 10.000.000, previa deduzione della provvisoria versata, oltre gli interessi legali dal 29 gennaio 1977 e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

b) dispone la pubblicazione della sentenza per estratto, per una volta, su due colonne, a spese e cure del convenuto entro trenta giorni dalla definitività della sentenza sui quotidiani « Il Giornale » e « il Corriere della Sera » autorizzando, in difetto, l'attore a provvedere con diritto al rimborso delle spese;

c) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di causa sostenute dall'attore che si liquidano in L. 2.483.860.